

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 19 gennaio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica



## PARTE I

### ATTI DI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI MOROLO (Frosinone) .....	Pag. 3
STATUTO DELLA IV COMUNITÀ MONTANA DELLA «SABINA» (Rieti) .....	» 61

STATUTO DELLA IV COMUNITÀ MONTANA DELLA «SABINA» (Rieti)  
(Approvato con deliberazioni dell'organo rappresentativo 26 settembre 2001, n. 14;  
3 ottobre 2001, n. 15 e 28 novembre 2001, n. 17).

## **Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Articolo 1**

#### **Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana**

1. Dall'unione dei comuni montani di Casperia, Configni, Cottanello, Mompeo, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina e Vacone i cui territori ricadono nella zona omogenea delimitata dall'articolo 3 comma 1, sub a), dell'allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, è costituita la Comunità Montana Zona IV SABINA, di seguito denominata Comunità Montana, ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio di funzioni proprie o delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.

3. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La Comunità Montana collabora con lo stato, la regione, la provincia, la città metropolitana, i comuni e le altre comunità montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

5. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

### **Articolo 2**

#### **Territorio, popolazione e sede.**

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dall'insieme dei territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana è ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall'articolo 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni.

3. La popolazione della Comunità Montana è costituita dall'insieme della popolazione residente sui territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.

4. La Comunità Montana ha sede nel comune di POGGIO MIRTETO.

### **Articolo 3**

#### **Stemma e Gonfalone**

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità Montana ZONA IV SABINA" e con lo stemma ed il gonfalone come da apposito provvedimento consiliare.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

#### **Articolo 4 Funzioni**

1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni.

2. Spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti.

#### **Articolo 5 Programmazione**

1. La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:

- a) informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti;
- b) assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
- c) promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

#### **Articolo 6 Principi di trasparenza**

1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.

2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.

3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.

4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

## **Articolo 7**

### **Albo e bollettino**

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana può pubblicare e diffondere con cadenza periodica, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

## **Titolo II**

### **AUTONOMIA NORMATIVA**

#### **Capo I**

#### **STATUTO**

#### **Articolo 8**

#### **Carattere e contenuto**

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale e regionale, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare per quanto possibile condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

#### **Articolo 9**

#### **Interpretazione**

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

2. E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.

3. E' ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio della Comunità Montana.

4. Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva sia quella restrittiva.

#### **Articolo 10**

#### **Approvazione e modifiche**

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.